

## LEGGE TAVOLARE

### Legge sui Libri Fondiari

#### Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione VIII - Del reclamo

#### **Art. 132 (Effetti del reclamo accolto contro un decreto tavolare di rigetto)**

Se una domanda tavolare, respinta dal giudice, è stata accolta dal tribunale, il giudice tavolare ne fa eseguire l'iscrizione d'ufficio nel libro fondiario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda [29, 99 L.T.].

#### **Note**

Quando il tribunale accoglie parzialmente il reclamo, riformando così il decreto tavolare, si dovrà procedere d'ufficio alle iscrizioni disposte dal tribunale.

Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data della presentazione della domanda, conservando il grado dell'annotazione di rigetto disposta ex art. 99.